

EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO

di cui all'articolo 1 della decisione 2009/1 dell'organo esecutivo della convenzione

A. Articolo 1

Il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«per “fonte fissa nuova” s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata trascorsi due anni dall'entrata in vigore per una parte:

- a) del presente protocollo; oppure
- b) di un emendamento del presente protocollo che, per quanto riguarda una fonte fissa, introduce nuovi valori limite nella parte II dell'allegato IV, oppure introduce nell'allegato VIII la categoria nella quale tale fonte rientra.

Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se una modifica sia sostanziale o meno, tenendo conto di fattori quali i benefici ambientali derivanti da tale modifica.»

B. Articolo 3

1. All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), punto i) e punto iii), del protocollo sugli inquinanti organici persistenti, il testo:

«per le quali l'allegato V individua le migliori tecniche disponibili»

è sostituito dal seguente:

«per i quali le linee guida adottate dalle parti in occasione di una sessione dell'organo esecutivo individuano le migliori tecniche disponibili».

2. Il punto e virgola alla fine del paragrafo 5, lettera b), punto iv), è sostituito da un punto.

3. Il paragrafo 5, lettera b), punto v), è soppresso.

C. Articolo 13

Il testo «Gli allegati V e VII hanno» è sostituito da «L'allegato V ha»

D. Articolo 14

1. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli emendamenti al presente protocollo e agli allegati da I a IV, VI e VIII vengono adottati per consenso delle parti rappresentate in una sessione dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti presenti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il depositario. Per tutte le altre parti, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione. Al presente paragrafo si applicano i paragrafi 5 bis e 5 ter.»

2. Al paragrafo 4, il testo «agli allegati V e VII» è sostituito da «all'allegato V» e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

3. Al paragrafo 5, il testo «agli allegati V e VII» è soppresso e il testo «ai suddetti allegati» è sostituito da «all'allegato V».

4. Dopo il paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5 bis. Per le parti che l'hanno accettata, la procedura di cui al paragrafo 5 ter sostituisce quella di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati da I a IV, VI e VIII.

